

BGer 2F 14/2020 vom 19. August 2020

Bundesgericht, 2020-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_14_2020

FR: TF 2F 14/2020 du 19 août 2020

IT: TF 2F 14/2020 del 19 agosto 2020

Regeste

Trasmissioni del TG Talk del 4 novembre 2019 rispettivamente del TG del 20 e 28 novembre 2019 | Mass media

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365). Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2). In questo contesto, vaglia però solo le richieste relative a tale domanda (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 2).

E. 2

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). La domanda di "esclusione" del Presidente della II Corte di diritto pubblico e della Cancelliera Ieronimo Perroud dall'intervenire nel giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di riconsunzione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto pare ritenere l'istante, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, non occorre quindi nemmeno avviare la procedura prevista dall' art. 37 LTF (sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3).

E. 3

Si pone il problema della capacità processuale di A._____, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione all'esame. Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di X._____ ha nominato a A._____ due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC , con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può però rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito (sentenze 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 consid. 3.1 e 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5).

E. 4

Preso atto del ritiro del ricorso formulato dall'avv. C._____, con decreto emanato l'8 giugno 2020 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha

stralciato la causa dai ruoli rinunciando al prelievo di spese. L'istante chiede la revisione di tale decisione richiamandosi all' art. 121 LTF .

E. 4.1

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: in questo contesto, non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificerebbe una modifica del dispositivo della sentenza del Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_7/2018 del 4 maggio 2018 consid. 2.1).

E. 4.2

Indipendentemente dal fatto che in merito alla possibilità di addurre in revisione un decreto di stralcio emanato a seguito del ritiro di un ricorso sia la giurisprudenza che la dottrina esprimono riserve (sentenza 2F_7/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3a edizione, 2018, n. 4 ad art. 127 LTF con un ulteriore rinvio), una simile motivazione manca però nella fattispecie che ci occupa. Nel suo scritto, l'istante si riferisce infatti all' art. 121 LTF . In relazione alla pronuncia dello stralcio, formulato dal Tribunale federale dopo avere constatato il ritiro del ricorso, non sostanzia tuttavia l'esistenza di nessun motivo di revisione, né mostra - quindi - perché un suo eventuale riconoscimento comporterebbe anche la modifica del dispositivo della pronuncia in questione. Ritenuto che una domanda di revisione può essere posta solo riguardo a quanto "deciso" - qui, come detto, lo stralcio a seguito del ritiro del gravame - (DTF 118 II 477 consid. 1 pag. 478; sentenze 1F_8/2012 del 24 aprile 2012 e 5F_2/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3.2), a priori escluso è nel contempo il riconoscimento di motivi di revisione relativi a questioni sollevate con il ricorso stesso.

E. 5.1

Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).

E. 5.2

Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dall'istante. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".

E. 5.3

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenza 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.